

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

43.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	4, 5
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3	Bianchini Giovanni (<i>DC</i>)	4
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):		Cellini Giuliano (<i>PSI</i>)	4
Norme di attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione (<i>Approvato dal Senato</i>) (4558);		Fiandrotti Filippo (<i>PSI</i>), <i>Relatore</i>	4
Barzanti ed altri: Autorizzazione alla vendita di benzina miscelata con alcole etilico di origine agricola (1173);		Martinat Ugo (<i>MSI-DN</i>)	4
Piro ed altri: Autorizzazione alla vendita di benzina miscelata con alcool di origine agricola (4462);		Scalia Massimo (<i>Verde</i>)	4
Martinat ed altri: Legge quadro per la disciplina merceologica dei carburanti per autotrazione a fine di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli a motore. Attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sull'impiego di carburanti di sostituzione (4765)	3	Strada Renato (<i>PCI</i>)	4
		Disegno e proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
		Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (<i>Approvato dal Senato</i>) (3755);	
		d'Amato Luigi ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365)	5
		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	5
		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
		Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423)	5

PAG.	PAG.		
Viscardi Michele, <i>Presidente, Relatore</i>	5, 7, 9, 15	<i>in un testo unificato dalla X Commissione permanente della Camera e modificati dalla X Commissione permanente del Senato</i> (3435-3534-B)	15
Bianchini Giovanni (DC)	11	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	15, 16, 17, 18, 23, 33
Fiandrotti Filippo (PSI)	12	Corsi Umberto (DC), <i>Relatore</i>	15, 17, 18, 22, 33
Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	14	Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	16, 17, 18, 23, 33
Prandini Onelio (PCI)	12	Scalia Massimo (Verde)	16, 17, 18, 23, 33
Scalia Massimo (Verde)	7, 8, 14	Strada Renato (PCI)	9, 10
Strada Renato (PCI)	9, 10	Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione ed approvazione):		Cherchi ed altri: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (<i>Approvati</i>)	
Cherchi ed altri: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (<i>Approvati</i>)		Votazione nominale:	
		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	33

La seduta comincia alle 16.

ROSSANA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Alessi, Borghini, Castagnetti Pierluigi, Merloni, Piredda e Quercini sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Bruni Francesco, Civita, Perrone, Fornasari, Soddu e Mammone.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme di attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione (Approvato dal Senato) (4558); e delle proposte di legge Barzanti ed altri: Autorizzazione alla vendita di benzina miscelata con alcole etilico di origine agricola (1173); Piro ed altri: Autorizzazione alla vendita di benzina miscelata con alcool di origine agricola (4462) e Martinat ed altri: Legge quadro per la disciplina merceologica dei carburanti per autotrazione al fine di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli a motore. Attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sull'impiego di carburanti di sostituzione (4765).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme di attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sul risparmio

di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione », già approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 31 gennaio 1990, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Barzanti ed altri: « Autorizzazione alla vendita di benzina miscelata con alcole etilico di origine agricola »; Piro ed altri: « Autorizzazione alla vendita di benzina miscelata con alcool di origine agricola » e Martinat ed altri: « Legge quadro per la disciplina merceologica dei carburanti per autotrazione al fine di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli a motore. Attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sull'impiego di carburanti di sostituzione ».

Ricordo che nella seduta del 20 giugno scorso la Commissione ha scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 4558. Come il relatore, onorevole Fiandrotti, avrà avuto modo di leggere dagli atti della Commissione, in sua assenza, nel corso di quella seduta, i colleghi sono stati sostanzialmente rassicurati (particolarmente l'onorevole Prandini, che però aveva parlato anche a nome di altri colleghi) circa il fatto che si sarebbe tenuto conto quanto più possibile dei contenuti delle proposte di legge abbinata, nonostante l'adozione del disegno di legge come testo base. Va tuttavia chiarito che alcune delle proposte di legge hanno al loro interno indicazioni ben più ampie di quelle strettamente attinenti al provvedimento al nostro esame. Ritengo pertanto che spetti al relatore indicare alla Commissione l'opportunità di recepire le parti che si discostano dal testo base, presentando quindi i relativi emendamenti, oppure, viceversa, se l'abbinamento ha avuto il senso di arricchire di contenuti il provvedimento, ma

limitando tale arricchimento alle parti più strettamente attinenti al suo specifico oggetto, il relatore potrà suggerire il disabbinamento di alcune delle proposte di legge. Infatti, delle due l'una: o il provvedimento in esame si arricchisce di un complesso di materie ben più ampio, tale da scolorirne l'aderenza al testo trasmesso dal Senato oppure, come mi sembra più vicino alla realtà, s'intende che lo scopo delle proposte di legge presentate dai vari deputati e gruppi sia soprattutto quello di evidenziare le soluzioni più strettamente connesse con il testo in esame. Do la parola al relatore invitandolo a chiarire lungo quale strada intenda avviarsi.

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore*. Signor presidente, tenendo conto delle considerazioni da lei svolte, ritengo opportuno suggerire ai colleghi di esaminare gli argomenti strettamente attinenti al testo, prendendo in considerazione le possibilità emendative tendenti a migliorare il testo stesso, senza tuttavia discostarsi troppo da esso.

Se affrontassimo in questo contesto argomenti che direttamente o indirettamente si collegano ai provvedimenti in esame, probabilmente non potremmo concludere i nostri lavori in tempi brevi, trattandosi di materia vastissima.

Per questo, pur essendo contrario a tale modo di procedere, penso sia necessario legiferare « per mosaico ». Pertanto, propongo la costituzione di un comitato ristretto che possa esaminare le proposte di legge all'ordine del giorno e valutare l'opportunità o meno di affrontare un esame più generale della materia.

UGO MARTINAT. Concordo con la proposta formulata dal relatore, anche se ritengo che dovremmo affrontare un discorso più generale o quantomeno più coerente possibile con le direttive CEE. Comunque, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, desidero esprimere alcune riserve nei confronti del testo approvato dal Senato e preannunciare, quindi, la richiesta di apportarvi alcune modificazioni.

RENATO STRADA. L'importanza del provvedimento in esame è sottolineata dal fatto che il suo esame è stato preceduto da una indagine conoscitiva che ha causato polemiche in Parlamento e nel paese.

Con questo non intendo dire che la conclusione dell'esame del provvedimento debba essere rinviata, ma che è necessario affrontare la tematica con puntualità e puntigliosità. Comunque, sono favorevole alla proposta di costituire un comitato ristretto, nell'ambito del quale possano essere valutati tutti i diversi punti di vista.

MASSIMO SCALIA. Come il collega Strada, faccio riferimento all'indagine conoscitiva per sottolineare la necessità di approfondire gli elementi di carattere tecnico-scientifico emersi in quella sede. Proprio per dare una risposta alle polemiche sorte nel paese, dovremmo essere il più attenti possibile alle preoccupazioni di carattere ambientale.

Concordo con la proposta avanzata dal relatore e propendo per una ipotesi di stralcio che forse può rendere più percorribile il cammino che abbiamo di fronte.

GIULIANO CELLINI. Anche io concordo con la proposta di costituzione di un comitato ristretto, che possa pervenire allo stralcio di quei progetti di legge che esulano dall'argomento in discussione.

GIOVANNI BIANCHINI. Mi pare che la proposta del relatore sia stata accolta da tutte le parti politiche. Credo, comunque, che in sede di comitato ristretto dovremo cercare di non discostarci eccessivamente dal testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento e che, in ogni caso, dovremo operare una scelta.

PRESIDENTE. Ritengo che si debba prendere atto dell'accordo esistente tra tutti i gruppi circa l'utilità di costituire un comitato ristretto per esaminare gli emendamenti al testo del disegno di legge trasmesso dal Senato, da noi assunto come base per la discussione. Considero pertanto opportuno provvedere fin da oggi alla costituzione di tale comitato, in modo che

esso possa attivarsi già nella mattinata di domani. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Mi riservo di nominare i componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755) e della proposta di legge d'Amato Luigi ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per la tutela della concorrenza e del mercato », già approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 16 marzo 1989 e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati d'Amato Luigi ed altri: « Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza ».

Non essendo pervenuto il prescritto parere della VI Commissione finanze sugli emendamenti al testo in esame, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico ».

Ricordo che nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente erano stati richiesti alle Commissioni I, V, IX e XI i prescritti pareri sul testo in esame e sugli emendamenti ad esso presentati.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere favorevole a condizione che: « tutti i poteri normativi secondari previsti dal nuovo testo del disegno di legge siano inquadrati negli schemi della legge n. 400 del 1988, con un riadeguamento dei livelli in rapporto alle funzioni attribuite e con preferenza dei regolamenti governativi rispetto ai regolamenti ministeriali; all'articolo 9 i livelli di competenza delle regioni non siano ricompresi in una generica competenza della Conferenza Stato-regioni e che quindi i pareri delle singole regioni non siano genericamente assorbiti in tale Conferenza; che i tempi previsti per l'esercizio di poteri ad opera delle regioni, delle provincie autonome e degli enti locali siano rideterminati sulla base dell'effettiva possibilità di esercitarli da parte delle autonomie territoriali; sia stralciato l'articolo 23 ».

La V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere favorevole sul nuovo testo modificato degli emendamenti 11.1, 13.1, e 28.1 a condizione che « all'articolo 23, il comma 4 sia così riformulato:

“All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, 1000 milioni per l'anno 1991 e 2.200 milioni per l'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello statuto all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento 'Riordino del Ministero ed incentivazioni del personale' e, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1990, lire 600 milioni per l'anno 1991 e lire 1.800 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento 'Automazione del Ministero dell'industria'”; la decorrenza degli effetti delle disposizioni dei restanti articoli sia fissata al 1991 e, conseguentemente, l'articolo 38 sia così riformulato:

ART. 38.

*(Assegnazione fondi
di copertura finanziaria).*

1. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12, 14 e 15 è autorizzata la spesa di lire 338 miliardi per il 1991 e di lire 519 miliardi per il 1992, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'articolo 11, 273 miliardi per il 1991 e 420 miliardi per il 1992;

b) per l'articolo 12, 41 miliardi per il 1991 e 62 miliardi per il 1992;

c) per l'articolo 14, 6 miliardi per il 1991 e 8 miliardi per il 1992;

d) per l'articolo 15, 18 miliardi per il 1991 e 29 miliardi per il 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fondi rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".

3. Per finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1991 e 223 miliardi per il 1992.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fondi rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".

5. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di

cui al comma 1, si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica energetica.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Comunico che la IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni ha espresso il seguente parere:

« pur valutando pienamente fondati i principi ispiratori dell'emendamento 11.3 riferito al disegno di legge n. 3423;

considerato

che nella formulazione del vigente articolo 2 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito in legge 5 maggio 1989, n. 160, è stata introdotta una riserva del 50 per cento per l'acquisto di autobus a gasolio o con alimentazione alternativa e che tale riserva include i mezzi con trazione elettrica o con trazione mista elettrica e tradizionale, oppure azionati da motori alimentati esclusivamente a metano o propano;

considerato

che pertanto la disciplina vigente consente già oggi l'acquisto e la progressiva introduzione di mezzi con caratteristiche ecologiche;

considerato

lo stadio ancora sperimentale del mercato dei mezzi con alimentazione alternativa al gasolio nonché la mancanza di autobus omologati con caratteristiche di portata equivalente a quelle dei mezzi tradizionali;

considerato

che l'articolo 2 della legge n. 160 del 1989 fu formulato nei termini vigenti, con

il duplice obiettivo di fornire una chiara indicazione di principio in favore della utilizzazione di tali mezzi e di evitare il rischio di un blocco del rinnovo del parco circolante;

considerato

che tale mancato rinnovo implica un ulteriore accumulo di residui passivi nonché l'utilizzazione sempre più accentuata di mezzi obsoleti con conseguenti maggiori consumi e più elevati carichi inquinanti;

ritiene

per le ragioni espresse in premessa, non opportuna la introduzione in questa fase delle specificazioni proposte dall'emendamento 11.3, valutando più proficua la conservazione della disciplina prevista dal vigente articolo 2 della legge 5 maggio 1989, n. 160.

Esprime pertanto

Parere contrario

sull'emendamento 11.3 riferito al disegno di legge n. 3423 ».

Comunico, infine, che la XI Commissione lavoro pubblico e privato ha espresso il seguente parere: « Parere favorevole a condizione che sia soppresso l'articolo 23 ».

In sostituzione del relatore ritengo di potermi rimettere alla relazione da lui resa in sede referente, in modo da consentire, nella giornata odierna, lo svolgimento della discussione sulle linee generali e, quindi, il passaggio all'esame degli articoli e degli emendamenti. Se i colleghi sono d'accordo, riterrei pertanto opportuno esaurire oggi stesso la discussione sulle linee generali, in modo da compiere un concreto passo avanti che ci permetta di affrontare la discussione degli emendamenti nel corso della prossima riunione: un puro e semplice rinvio ad altra data della discussione sulle linee generali farebbe solo registrare la mancata volontà di

procedere all'approvazione del provvedimento che ci vede impegnati da tempo.

MASSIMO SCALIA. Signor presidente, considerato che il provvedimento al nostro esame è stato oggetto di una serie di proposte di modifica, gradirei, se possibile, che alla discussione sulle linee generali venisse premessa una rapidissima informativa sul testo attuale. Vorrei cioè sapere quale sia oggi lo stato del provvedimento, considerato anche che un emendamento presentato dal Governo, riguardante la direzione generale delle fonti di energia, ha ricevuto il parere contrario da parte delle Commissioni competenti.

PRESIDENTE. Immaginavo che i colleghi avessero già avuto modo di informarsi sullo stato del provvedimento attraverso la lettura degli atti parlamentari; tuttavia, poiché l'onorevole Scalia manifesta il desiderio di saperne di più, illustrerò i pareri espressi dalle Commissioni competenti, tre dei quali sono vincolanti ed uno, quello della IX Commissione, non presenta tale caratteristica.

In particolare, la Commissione trasporti ha espresso parere contrario all'emendamento 11.3 che, come voi ricorderete, si riferisce alla possibilità di autorizzare l'uso del gas o del metano per veicoli adibiti al trasporto pubblico. Comunque, tale parere come già ho detto, non è vincolante.

La I e l'XI Commissione, invece, hanno espresso parere favorevole, condizionato alla soppressione dell'articolo 23.

Inoltre, la Commissione bilancio, nel suo parere, ha rivisto la copertura finanziaria del provvedimento, tenendo conto degli orientamenti espressi dal Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle somme relative agli anni 1990, 1991 e 1992.

A questo punto il rappresentante del Governo ha predisposto una nuova formulazione dell'articolo 23 che potrebbe essere posta all'attenzione della I e dell'XI Commissione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MASSIMO SCALIA. Nella sua esposizione, onorevole presidente, non mi pare sia stato sottolineato con sufficienza un fatto che al gruppo verde sembra di particolare gravità. Se non ho capito male, dopo la trasmissione del parere concernente il finanziamento del provvedimento, ci troviamo di fronte ad uno slittamento al 1991 delle risorse appostate per il 1990. Tale slittamento viene proposto in nome del cosiddetto « disegno di legge Carli », un provvedimento che non ha ancora forza di legge e che rappresenta soltanto, l'orientamento del Governo per ciò che concerne i tagli alla spesa pubblica.

Già nel corso dell'esame della legge finanziaria approvata dal Parlamento, abbiamo assistito ad un taglio delle risorse destinate al risparmio energetico ed alle fonti rinnovabili (da più di 1200 miliardi a poco più di 200 miliardi).

Il provvedimento, quindi, fin dall'inizio poteva contare su risorse estremamente limitate. Inoltre, lo slittamento di un anno dei finanziamenti fa sorgere alcuni dubbi sull'urgenza evocata pochi giorni fa nel corso di un informale ufficio di presidenza allargato. L'accettazione dello slittamento dei fondi, in pratica, renderebbe inoperante la legge per il 1990, perciò vorrei capire i motivi che sono alla base dell'urgenza che, con toni solenni, è stata richiamata dai colleghi e dal ministro. Mi sembra che si stia attuando una sorta di gioco delle tre carte: non si può sollecitare la Camera a compiere il suo dovere e, nello stesso tempo, togliere i finanziamenti destinati ad un provvedimento del quale si invoca l'urgenza.

Signor presidente, si tratta di una questione dirimente che anticipa una serie di considerazioni che possono essere fatte per quanto riguarda il merito del provvedimento, il quale, nonostante i miglioramenti apportati nel corso dell'esame in sede referente, lascia insoddisfatti per un'impostazione generale di tipo centralistico che non risponde all'esigenza, che il mio gruppo aveva posto con forza, di affidare un ruolo di programmazione alle

regioni, per permettere loro di attuare, a livello territoriale, le politiche e le iniziative concernenti l'energia e le fonti rinnovabili.

È stata risolta solo in parte la questione riguardante l'organismo che dovrebbe sviluppare le politiche innovative nel campo del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili. Si è provveduto con l'attribuzione all'ENEA di compiti che avremmo dovuto affidare a quella che nel dibattito era stata definita un'agenzia per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili.

È rimasta aperta, così, la questione del potenziamento da parte del Governo della direzione generale delle fonti energetiche. A tal proposito avevamo espresso alcune perplessità circa i ruoli della direzione, del Ministero dell'industria e dell'agenzia *ad hoc*. La soluzione proposta dal provvedimento in esame non sembra complessivamente garantire in modo adeguato un intervento deciso per quanto riguarda le politiche per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili.

Credo che ciò vada ancor più sottolineato in quanto, mentre la nostra Commissione esaminava il disegno di legge in oggetto, la Camera approvava una mozione (se non ricordo male, in data 21 marzo 1990) con la quale si poneva al Governo l'impegno di fissare l'obiettivo di una riduzione delle immissioni di anidride carbonica nell'atmosfera pari addirittura al 20 per cento del livello attuale. Tale obiettivo, tecnicamente perseguibile, anche se indubbiamente arduo, viene tranquillamente disatteso da questo provvedimento di basso profilo, che non riesce ad individuare un complesso di strutture e di iniziative in grado di rendere realmente conseguibile l'obiettivo della sostituzione dei combustibili fossili con fonti di energia rinnovabili. Al contrario, il provvedimento in questione è ben lungi dal muoversi nella direzione indicata e verso la quale la Camera ha impegnato il Governo, nonostante oggi essa sia tenuta in considerazione dai governi di tutti i paesi industrializzati e ricalchi, in sostanza, gli obiettivi della Conferenza di Toronto del 1988. De-

sidero inoltre ricordare che proprio su tale argomento pochi mesi orsono il ministro dell'ambiente del nostro Governo è andato a « bacchettare » il presidente Bush, il quale avrebbe un atteggiamento superficiale in merito alla politica del risparmio energetico, dell'inquinamento e della ricerca di fonti nuove che potrebbero drasticamente ridurre l'immissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera. Di fronte alle grandi aspettative create dai due avvenimenti che ho ricordato (ossia l'impegno posto dalla Camera dei deputati al Governo su determinati obiettivi e l'episodio di un ministro della Repubblica che è andato a « far la lezione » al Presidente degli Stati Uniti) ci troviamo di fronte alla nascita del « topolino » rappresentato da questo provvedimento, per il quale non sono neanche previsti fondi per il primo anno di attuazione.

Non intendo dilungarmi sulle motivazioni (mi sembra, infatti, che ce ne siano d'avanzo) che provocano le forti perplessità nutrite dal gruppo verde sull'opportunità di continuare a procedere in sede legislativa nell'esame di un provvedimento a proposito del quale il Governo stesso sta perdendo la sua credibilità. Il testo in esame, pur avendo subito modifiche positive ed apprezzabili, non fornisce un quadro d'iniziativa all'altezza non dico degli obiettivi della Conferenza di Toronto e dell'impegno assunto dal Governo nei confronti della Camera, ma neppure di quegli obiettivi più modesti che il provvedimento stesso sembrava proporsi.

RENATO STRADA. Signor presidente, prima di svolgere il mio intervento avrei gradito ascoltare le valutazioni del relatore circa le disponibilità finanziarie di cui attualmente può godere il provvedimento, questione che è stata sollevata anche da altri colleghi.

PRESIDENTE. Quando discutiamo sui provvedimenti all'ordine del giorno, presumo sempre che ciascuno dei colleghi abbia presente il complesso degli atti all'esame della Commissione e penso, quindi, di non doverli richiamare di volta in volta,

per non appesantire la discussione di riferimenti inutili.

Per quanto riguarda la questione dei fondi speciali, l'ufficio di presidenza della nostra Commissione ha avuto modo di scrivere al presidente della Commissione bilancio e, per conoscenza, al Presidente della Camera, affrontando il problema dei rapporti tra le Commissioni e, quindi, dell'effettiva corrispondenza dei poteri riconosciuti alla Commissione-filtro in ordine all'utilizzazione delle somme disponibili nei fondi speciali. Soltanto ieri ho ricevuto la risposta del presidente della Commissione bilancio, in merito alla quale avrò modo di riferire nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza che si terrà domani. Vorrei, però, che avessimo tutti coscienza del fatto che il modo migliore per evitare che i fondi globali subiscano tagli è quello di dimostrare la capacità del Parlamento di utilizzarli. Abbiamo già perso i fondi relativi al 1989: ciascuno di noi può far riferimento all'impegno del Governo, però credo che in qualità di parlamentari dovremmo anche ricordare a noi stessi che la nostra funzione principale è quella di esponenti del potere legislativo. Si è affermata, anche in relazione all'antica abitudine di ricorrere sempre più spesso ai decreti-legge, una sorta di disaffezione nei confronti di questo ruolo fondamentale del Parlamento, per cui sembrerebbe quasi che il Governo debba occuparsi di legiferare ed il Parlamento di svolgere i dibattiti politici. Ritengo che sarebbe utile, anche in considerazione della polemica più generale che aleggia nel paese e che ha avuto un'eco particolare nell'ultima consultazione elettorale, che ciascuno di noi tornasse più modestamente a svolgere fino in fondo il ruolo assegnatogli dal sistema. Credo, infatti, che soltanto riassumendo appieno le nostre responsabilità saremo in grado di orientare la politica del Governo in ordine ai problemi drammatici della finanza pubblica che, dal mio personale punto di vista, è condotta in modo non sempre coerente. Vorrei che i colleghi si rendessero conto del fatto che solo operando determinate scelte potremo rivendicare una legittima

primogenitura. Ora stiamo affrontando in sede legislativa l'esame di un provvedimento che tende ad innovare profondamente le modalità con cui il Parlamento a suo tempo ha ritenuto, attraverso la legge n. 308 del 1982, di orientare i comportamenti dei cittadini e delle imprese verso l'obiettivo del risparmio energetico e dell'uso delle fonti rinnovabili. Stiamo procedendo, a grandi innovazioni: attualmente, sappiamo che non vi è alcun rapporto tra i fondi stanziati per il 1990 e l'effettiva fruibilità di tali risorse. Se vogliamo, allora, invertire una tendenza che a mio avviso non qualifica la nostra opera di legislatori, mi sembra opportuno, prima che vengano definiti i nuovi strumenti di bilancio relativi al 1991 ed al triennio 1991-1993, disporre una serie di regole precise cui rapportare le nostre richieste di disponibilità finanziarie, in modo da tramutare le norme in fatti concreti, in grado di influenzare i comportamenti dei cittadini e delle imprese. Capisco che la dialettica politica tra maggioranza, opposizione e Governo possa portare ad atteggiamenti divaricanti rispetto alle posizioni che sto esprimendo, però vorrei che (indipendentemente dai ruoli rivestiti) non limitassimo ad aspetti riduttivi una riflessione che invece riguarda il rapporto più complessivo delle istituzioni con la società. Come ho ricordato poc'anzi, infatti, quanto è emerso dalla recente competizione elettorale dimostra che nessuno, in definitiva, trae benefici da un comportamento di questo tipo.

Non dimentichiamo che vi è una certa differenza tra le forze istituzionalizzate ed i movimenti. Noi siamo rappresentanti delle istituzioni e dobbiamo rispettare questo nostro compito formale, pur sapendo che ciascuno di noi deve mantenere quei necessari raccordi tra istituzione e società.

Ho detto questo per sottolineare ai colleghi Scalia e Strada che non vi è un nesso tra l'esistenza di polemiche e di giudizi politici sulla corrispondenza delle politiche generali e particolari del Governo alle effettive esigenze del paese, e la possibilità del Parlamento di produrre buone leggi, attraverso le quali i cittadini e gli

operatori economici possano programmare i loro comportamenti e le loro attività per gli anni futuri.

Credo che potremmo recuperare quelle risorse che sono state tagliate nel corso dell'ultima manovra di politica economica del Governo, in quanto ci troviamo in presenza di una nuova legge in grado di favorire un diverso approccio con i problemi energetici del nostro paese, una legge che non è soltanto un proclama, ma anche una linea concreta di politica da seguire.

Mi scuso con i colleghi per aver richiamato questioni forse non squisitamente politiche che però ritengo fondamentali per poter pervenire ad una positiva conclusione del nostro dibattito.

L'unica alternativa al provvedimento in esame che eviti di dover intervenire ogni anno, è rappresentata dall'utilizzazione dei fondi globali (rendendoli immediatamente disponibili) per l'attuazione della legge n. 308 del 1982. Ciò per consentire alle regioni di smaltire, attraverso la vecchia normativa, le migliaia di pratiche pendenti.

A me comunque pare opportuno evitare questa soluzione e quindi approvare il provvedimento in esame nei confronti del quale ognuno ha il diritto di esprimere le proprie opinioni: le leggi vengono approvate se esiste una maggioranza, senza con questo voler escludere eventuali apporti provenienti dal suo esterno.

RENATO STRADA. Credo che il presidente abbia ragione quando afferma che noi qui non rappresentiamo movimenti o lobbies economiche. Non ho colto però le ragioni del suo richiamo al ruolo del Parlamento e delle istituzioni. Mi pare infatti che nessun gruppo politico abbia inteso fare demagogia o rallentare i tempi del dibattito, né tantomeno che qualcuno avesse obiettivi che non fossero quelli di approvare una buona legge in tempi celeri. È questo il nostro compito.

Nella materia non stiamo legiferando *ex novo*, ma stiamo ripercorrendo una strada già percorsa per la legge n. 308 del 1982. Lo stesso presidente ha ricordato che l'approvazione del testo in esame non renderà

immediatamente fruibili le risorse, perciò, come è già avvenuto in passato, probabilmente si renderà necessario rifinanziare la suddetta legge n. 308 per evitare « buchi » temporali.

Devo dire che non mi paiono di poco conto le condizioni poste da più di una Commissione competente per il parere. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 23 del provvedimento che, tra l'altro, è il frutto di lunghe discussioni.

In questo momento la Commissione ha all'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 4809, concernente norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale. Finalmente ci stiamo occupando globalmente della politica energetica del paese e sarebbe opportuno collegare in qualche modo le due normative. Per fare un esempio, in quel testo erano contenute disposizioni — modificate poi da emendamenti — che potrebbero produrre benefici nel campo del risparmio energetico.

Non ho certo l'intenzione di prolungare i tempi di approvazione del provvedimento in esame, però dobbiamo tener presente che il Parlamento non può approvare un testo con l'intendimento di modificarlo la settimana dopo, quindi, è importante che quella che sta per essere varata sia una buona legge capace di rispondere adeguatamente alle aspettative dei cittadini. In caso contrario vi è il rischio che il Senato intervenga con nuove correzioni, allungando così ulteriormente l'iter del provvedimento.

Ritengo che le basi per formulare una buona legge siano state individuate, però è necessario rivedere globalmente il testo per renderlo più leggibile ed organico.

Desidero ricordare al rappresentante del Governo ed al relatore che taluni emendamenti significativi riguardanti i poteri delle regioni ed il ruolo degli enti locali in materia di risparmio energetico non sono stati accolti.

Vi è poi un elemento di novità, rappresentato dalle affermazioni che il ministro ha fatto nel corso di alcuni incontri internazionali, durante i quali ha dichiarato essenziali i temi relativi alla connessione esistente tra la questione ambientale ed il

risparmio energetico. Si tratta di aspetti che in questa sede, nel corso dell'esame del provvedimento, erano stati considerati invece estranei alla materia, o comunque non essenziali: può darsi che in seguito vi sia stata una correzione di rotta. Se le parole dette dal Governo per bocca del ministro in sede internazionale rappresentano effettivamente la volontà politica di seguire le intenzioni delle commissioni che hanno elaborato il piano energetico nazionale — in particolare della commissione Gerelli — credo che vi sia lo spazio per introdurre modifiche in tal senso nel testo del progetto di legge. Ciò non allo scopo di dilatare i tempi, ma, al contrario, di giungere, come ho già detto, all'approvazione di una buona legge: il paese, infatti, non si aspetta da noi una normativa qualsiasi — esiste già la legge n. 308 del 1982 —, ma, appunto, una buona legge.

GIOVANNI BIANCHINI. Desidero innanzitutto affermare che condivido la proposta del presidente di concludere oggi la discussione sulle linee generali, in modo da compiere un concreto passo avanti che ci consenta di procedere all'esame degli articoli e degli emendamenti nel corso della settimana prossima. È chiaro, infatti, che continuando a discutere sulle linee generali del provvedimento potrebbero sorgere sempre nuove idee e spunti migliorativi, però si correrebbe il rischio di non giungere mai alla conclusione.

Sull'importanza della materia del risparmio energetico nell'ambito della politica del nostro paese convergono le posizioni di tutti i gruppi parlamentari. La nostra Commissione ha svolto in proposito un lavoro molto intenso, contrassegnato dalla più ampia collegialità e dalla grande disponibilità dimostrata dalla maggioranza e dal Governo nel tener conto delle proposte presentate dai vari gruppi. È ovvio che su alcuni temi possa esservi una differenza di vedute tra Governo, maggioranza ed opposizione, però a me sembra che la nostra attività sia stata compiuta in modo serio e che quindi il testo che ora ci troviamo ad esaminare in sede legislativa sia davvero valido, pur rimanendo salva,

come è chiaro, la possibilità di presentare ad esso emendamenti.

Per riprendere quanto affermato dal collega Scalia in merito al problema del finanziamento, vorrei ricordare che nel parere da me espresso in ordine al documento di programmazione economico-finanziaria ebbi occasione di sottolineare come non fosse coerente con le stesse dichiarazioni del Governo la decisione di sottrarre fondi già stanziati nella legge finanziaria per settori considerati importanti ed innovativi in vista dell'obiettivo, che il Governo si pone, di qualificazione della spesa e di rientro del disavanzo pubblico. Gli stessi temi furono da me sottolineati in occasione della discussione della legge n. 308 del 1982.

Ha ragione il presidente quando ci invita a riflettere sul fatto che soltanto se arriveremo a varare la legge in esame potremo poi premere perché siano rispettati gli impegni già assunti con la legge finanziaria. Un tentativo in *extremis* fu fatto in tal senso anche dal sottoscritto con il cosiddetto « provvedimento spazzatura », nel timore che le lungaggini della revisione della legge n. 308 non avrebbero consentito di utilizzare i fondi ricordati. Da questo punto di vista non mi sembra che vi siano discordanze di opinioni all'interno della Commissione, essendo comune la convinzione che quella intrapresa è la strada giusta da percorrere per la politica energetica del nostro paese. Credo comunque che dobbiamo proseguire alacremente nei nostri lavori, per non trovarci impreparati nel momento in cui verrà formulata la nuova legge finanziaria e, quindi, ripartite le somme relative al 1991. Ritengo che sia interesse di tutti evitare il rischio di non giungere in tempo all'approvazione del provvedimento, perdendo così la possibilità che nella prossima legge finanziaria siano stanziati i fondi che sono stati sottratti nel 1990 e creando per qualcuno l'*alibi* per non destinare tali somme alla materia in questione.

FILIPPO FIANDROTTI. Ho molto apprezzato l'invito del presidente a compiere, in questa occasione, anche un « risparmio verbale », stringendo i tempi della discus-

sione per procedere più rapidamente. Tale richiesta non ci viene soltanto dal presidente, ma anche dall'elettorato, che nel corso delle recenti elezioni amministrative ha dimostrato di non essere più disposto a seguire i vari particolarismi a causa dei quali non vengono assunte determinate decisioni: l'elettorato vuole scelte che siano le migliori possibili e che tengano in considerazione le esigenze manifestate dalla società. Il segnale emerso dalle elezioni amministrative ci induce a seguire un modo di legiferare diverso da quello seguito in precedenza, indipendentemente dal fatto che si proceda a determinate riforme istituzionali, che non sono oggi oggetto di discussione. Perciò voglio fare soltanto brevi considerazioni; passando all'esame degli articoli potremo affrontare tutte le questioni poste.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal collega Strada, vorrei sottolineare che il risparmio energetico rappresenta una specie di prolegomeno all'attività del piano energetico nazionale; tutto il resto non può far altro che adeguarsi ai risultati che si riescono ad ottenere. Intendo dire che fare investimenti nel settore degli idrocarburi o stabilire le tariffe dipende da quanto si riesce ad ottenere in materia di risparmio energetico. Ciò vuol dire che sovente saremo obbligati a rivedere le nostre decisioni ed i nostri orientamenti di carattere generale o particolare. È inutile, quindi, cercare di ottenere risultati perfetti; dobbiamo piuttosto cercare di giungere al « cuore » del problema, lasciando le sfumature ed i perfezionamenti ai tempi successivi.

Recentemente, sono emerse importanti rivendicazioni che danno nuova luce a tutte le questioni concernenti il piano energetico nazionale ed in particolare il risparmio energetico. Di alcune di esse potremmo discutere in questa occasione.

Per quanto riguarda, infine, i finanziamenti, mi sembra molto importante quanto ha detto il collega Bianchini: comunque, affronteremo la questione al momento opportuno.

ONELIO PRANDINI. Non avrei nulla da aggiungere alle considerazioni espresse dal

collega Strada — che condivido — se lei, signor presidente, non avesse fatto, con molto garbo, una serie di osservazioni che inevitabilmente ci chiamano in causa quali commissari della X Commissione del Parlamento italiano e quali rappresentanti eletti dal popolo. Devo dire che apprezzo che lei ci ricordi la nostra funzione ed il ruolo che abbiamo nel Parlamento. Ribadisco che lei ha usato un garbo ed un equilibrio che mi trovano d'accordo, però, signor presidente, se è vero che esiste una maggioranza ed una minoranza, un governo ed un'opposizione, è anche vero che lei ha « scolorito » un po' troppo la situazione.

Allora, anche se con pochissime parole, vorrei che il paese sapesse che il gruppo comunista non accetta di essere omologato ad una immagine che non gli è propria e che non è coerente con il suo comportamento. Affermo — lo abbiamo già fatto pubblicamente — che questa Commissione constata da diverso tempo l'atteggiamento ostruzionistico del Governo e della maggioranza nei confronti dell'approvazione di importanti progetti di legge. Sfido il Governo e la maggioranza a smentire questa denuncia con argomenti credibili. La Commissione è impossibilitata, ad esempio, a procedere nell'esame del provvedimento antitrust. Lo stesso può dirsi per i provvedimenti relativi alle piccole e medie imprese e alle fiere.

Il collega Strada ha ricordato le affermazioni del ministro dell'industria in materia di risparmio energetico, affermazioni che hanno costituito una sorta di barriera per questa Commissione. Il paese ha bisogno di chiarezza, altrimenti le leghe prospereranno!

Non vogliamo rinunciare al nostro ruolo di opposizione e ad attuare un'opposizione costruttiva. Credo di aver dimostrato, dal momento in cui sono entrato a far parte di questa Commissione e da quando ho assunto la responsabilità di capogruppo, una grande volontà di giungere a risultati concreti, pur sapendo che su molti provvedimenti il gruppo comunista sarebbe stato contrario ed il suo voto minoritario.

Ripeto, signor presidente, che condivido il suo garbo ed il suo equilibrio, però desidero esplicitare la denuncia che il gruppo comunista intende fare. Il comportamento assunto negli ultimi mesi in questa Commissione — che svolge una parte importante dei lavori parlamentari — dal Governo e dalla maggioranza porterà ad una valutazione di discredito del nostro lavoro e di quello del Parlamento.

Signor presidente, con le sue considerazioni, lei ha inteso svolgere il suo ruolo al di sopra delle parti. Le apprezzo e mi appello a questo ruolo — che non è quello di rappresentante di una forza politica, ma di parlamentare che ha avuto la fiducia del Parlamento — nel chiederle di farsi interprete presso il Governo e la maggioranza della denuncia del gruppo comunista. Intendo dire che lei può imporre a questa Commissione dei ritmi di lavoro e quindi obbligare la maggioranza a comportarsi in un determinato modo.

Faccio notare che anche oggi vi è all'ordine del giorno il provvedimento antitrust, ma il suo esame è stato rinviato, non essendo intervenuto il prescritto parere della Commissione finanze. Ciò non certo perché il gruppo comunista lo abbia impedito, ma perché il Governo non ha voluto esprimere il proprio orientamento.

A mio avviso, dovremmo procedere comunque all'approvazione del provvedimento. Se poi il Governo non sarà presente, se ne assumerà la responsabilità alla luce del sole e il paese saprà che l'Esecutivo è incapace di confrontarsi col Parlamento.

Procedendo, invece, nell'atteggiamento che abbiamo assunto in questi ultimi tempi, diamo discredito al Parlamento.

Confermo che il gruppo comunista, sul provvedimento in esame, presenterà un numero ristretto di emendamenti per fare in modo che esso venga approvato al più presto possibile. L'intendimento espresso dal collega Strada (creare un collegamento col PEN) mi sembra costruttivo ed utile per il paese.

Comunque, ribadisco che, se il Governo e la maggioranza non modificheranno il proprio comportamento, il gruppo comu-

nista non si stancherà di denunciarlo e lo farà nelle sedi più opportune per informarne il paese: voi, che siete parte della maggioranza, dovrete assumerne la responsabilità.

Ho voluto dire tutto ciò perché a ciascuno compete il suo ruolo ed il nostro sarà, come è stato nel passato, un ruolo di stimolo e di collaborazione nello svolgimento dell'attività legislativa. Siamo convinti che anche un partito d'opposizione possa avere una funzione più incisiva nel paese se è forte la credibilità delle istituzioni ed in particolare del Parlamento; per quanto ci riguarda, cercheremo di porre quanto più impegno potremo nell'approvazione delle leggi, ma ciascuno, ripeto, dovrà assumere le proprie responsabilità.

MASSIMO SCALIA. Non aggiungerò molte parole a quanto affermato dal collega Prandini, perché mi trovo sostanzialmente d'accordo con lui. Tra le critiche generali mosse appunto dal collega Prandini ritengo che vada in particolare sottolineata l'assenza del ministro dell'industria dai lavori della nostra Commissione: tale atteggiamento dilatorio ed inibente, in relazione all'esame di un provvedimento di grande importanza, si traduce in un danno netto per le istituzioni.

Per quanto riguarda il suo richiamo, signor presidente, al fatto che in questa sede siamo parte integrante delle istituzioni e fuori di qui siamo rappresentanti di movimenti politici, noi verdi siamo portatori di una posizione diversa, perché non vogliamo « indossare più giacche »: in queste aule siamo certamente rappresentanti dei cittadini che ci hanno eletto, però ci troviamo anche in sintonia con i movimenti che, tramite la loro presenza nella società, hanno determinato profonde conseguenze nel paese.

Desidero sottolineare che i tagli agli stanziamenti sono stati operati non in forza di una legge, ma addirittura contro una legge; vorrei infatti che fosse molto chiaro che la normativa attualmente vigente è quella contenuta nella legge finanziaria, la quale prevede determinati fondi per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili, mentre la decurtazione di tali

somme è avvenuta in base ad un semplice disegno di legge — d'iniziativa del ministro Carli — il cui *iter* non è ancora concluso e che, pertanto, non ha alcuna forza normativa. Come è stato rilevato dai colleghi Bianchini e Fiandrotti, ciò rappresenta un fatto molto grave, che comporta problemi istituzionali di notevole rilievo in ordine al ruolo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i colleghi intervenuti e credo che con le dichiarazioni oggi rese possa considerarsi conclusa la discussione sulle linee generali del provvedimento. Per quanto riguarda l'ulteriore corso dei nostri lavori, come i colleghi fanno, il provvedimento in questione si trova già all'ordine del giorno della Commissione per la giornata di mercoledì prossimo: se, quindi, potessimo disporre di tutti gli emendamenti entro la giornata di martedì, il giorno successivo potremmo utilmente passare all'esame degli stessi e quindi all'approvazione degli articoli. Da parte mia, in qualità di relatore, mi farò ovviamente carico dell'adeguamento del testo alle condizioni poste nei pareri espressi dalle competenti Commissioni.

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero in primo luogo ringraziare i rappresentanti di più parti politiche i quali hanno sottolineato l'utilità di una rapida approvazione del testo in discussione.

Credo che nessuno abbia dimenticato che durante l'attività svolta in sede referente sono stati esaminati circa 150 emendamenti che in larga misura sono stati accolti e costituiscono parte integrante del testo che ora abbiamo di fronte.

Non è mia intenzione banalizzare la discussione, però vorrei richiamare all'attenzione dei commissari un elemento di concretezza: oggi è il 4 luglio per cui la Camera ha dinanzi a sé solo una ventina di giorni utili per portare a termine la sua attività in ordine al provvedimento; anche

immaginando che l'esame degli emendamenti possa svolgersi nel corso della prossima settimana, sappiamo che si dovrà attendere l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti: non sfugge a nessuno che ciò significa avviare l'esame del testo al Senato alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive. Allora, però, inizierà l'*iter* del disegno di legge finanziaria. Anche se il Senato dovesse dimostrare un orientamento diverso da quello assunto dalla Camera ed approvasse il testo così come gli viene trasmesso, i tempi non sarebbero comunque molto rapidi, in quanto sappiamo che per le leggi di spesa è previsto il preventivo parere del Consiglio di Stato. Desidero quindi far presente la difficoltà oggettiva di far coincidere i tempi inevitabilmente lunghi con l'urgenza del provvedimento, da tutti richiamata. Tale urgenza corrisponde tra l'altro agli orientamenti provenienti dall'opinione pubblica e dal mondo imprenditoriale, come dimostrano gli accordi intervenuti tra ENEL e FIAT o tra ENEL e ILLVA. Se si concorda, pertanto, sulla constatazione che il provvedimento in esame rappresenta una pedina essenziale della politica energetica del nostro paese, ritengo non si possa non accogliere, con senso di responsabilità, il richiamo rivolto dal presidente nel suo intervento.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 17,55, è ripresa alle 18,15.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge Cherchi ed altri: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (Approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificati dalla X Commissione permanente del Senato) (3435-3534-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e

della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri: « Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria », già approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera nella seduta del 21 dicembre 1989 e modificati dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 29 marzo 1990.

Ricordo che nella seduta del 14 giugno scorso si è chiusa la discussione sulle linee generali e che la Commissione ha deliberato di chiedere alla Commissione bilancio un riesame del parere.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso un nuovo parere favorevole con l'osservazione che i prepensionamenti previsti dall'articolo 7, comma 6, dovranno essere effettuati entro i limiti di stanziamento all'uopo preordinati dall'articolo 13, auspicando che tale interpretazione sia esplicitata mediante uno specifico ordine del giorno.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Sulla base dell'insistente richiesta di questa Commissione, la Commissione bilancio ha trasformato la condizione posta nel parere in una osservazione, la quale, comunque, presuppone un impegno da parte nostra a presentare un ordine del giorno. Credo che ciò possa essere sufficiente per adempiere all'impegno assunto nei confronti della Commissione bilancio.

Il gruppo verde ha presentato una serie di emendamenti, tutti relativi alle tematiche ambientali. Preannuncio che su di essi dovrò esprimere parere negativo, in considerazione dell'esigenza di approvare il testo così come ci è stato trasmesso dal Senato, in modo da concludere il suo *iter*: vi è, infatti, l'assoluta necessità che queste norme diventino operanti e che i relativi finanziamenti siano resi fruibili. Le proposte contenute negli emendamenti presentati dal gruppo verde potranno essere recuperate nell'ambito dei prossimi interventi normativi sulla materia, che dovranno ben presto essere presi in esame, dal momento che i finanziamenti in questione giungono soltanto fino al 1991; considerati i tempi che sono stati necessari per arrivare alla conclusione del provvedi-

mento, se vogliamo attuare interventi per il 1992 dovremo cominciare ad occuparcene subito.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo alle parole del relatore.

MASSIMO SCALIA. Tenendo conto delle sollecitazioni che sono state espresse affinché il disegno di legge venga approvato nell'attuale testo, per evitare che esso debba essere nuovamente esaminato dall'altro ramo del Parlamento, preannuncio che al momento opportuno ritirerò gli emendamenti di cui sono firmatario, riservandomi di trasfondere il loro contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.

ART. 1..

(Indirizzi generali ed attività di interesse nazionale).

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, ad aggiornare gli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario sulla base dei risultati conseguiti con gli interventi disposti dalla medesima legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni. I nuovi indirizzi di politica mineraria devono, in particolare, perseguire gli obiettivi, in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, di elevare il grado di economicità del settore mediante l'ammodernamento, la ristrutturazione o la riconversione delle strutture minerarie esistenti sul territorio nazionale,

di accrescere il livello tecnologico delle industrie minerarie, promuovendo attività di ricerca finalizzata all'innovazione dei processi e dei prodotti minerallurgici e metallurgici, e di favorire un più esteso inserimento ed una maggiore integrazione dell'industria mineraria italiana in campo internazionale, anche al fine di mantenere e di valorizzare le professionalità esistenti nel settore.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il CIPE aggiorna l'elenco delle sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica, sulla base dei livelli di mineralizzazione riscontrati sul territorio nazionale e dei criteri di razionalizzazione del settore, le attività minerarie che, per il preminente valore strategico o sociale, devono essere mantenute in fase produttiva con gli interventi di cui all'articolo 6, anche se la relativa coltivazione dia luogo a perdite di gestione.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.

ART. 1.

(Indirizzi generali ed attività di interesse nazionale).

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, ad aggiornare gli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario sulla base dei risultati conseguiti con gli interventi disposti dalla medesima legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni. I nuovi indirizzi di politica mineraria devono, in particolare, perseguire gli obiettivi, in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, di elevare il grado di economicità del settore mediante l'ammodernamento, la ristrutturazione o la riconversione delle strutture

minerarie esistenti sul territorio nazionale, di accrescere il livello tecnologico delle industrie minerarie, promuovendo attività di ricerca finalizzata all'innovazione dei processi e dei prodotti minerallurgici e metallurgici, e di favorire un più esteso inserimento ed una maggiore integrazione dell'industria mineraria italiana in campo internazionale, anche al fine di mantenere e di valorizzare le professionalità esistenti nel settore.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il CIPE aggiorna l'elenco delle sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica, sulla base dei livelli di mineralizzazione riscontrati sul territorio nazionale e dei criteri di razionalizzazione del settore, le attività minerarie che, per il preminente valore strategico o sociale, devono essere mantenute in fase produttiva con gli interventi di cui all'articolo 7, anche se la relativa coltivazione dia luogo a perdite di gestione.

Gli onorevoli Scalia e Andreis hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 aggiungere infine la seguente frase: nonché promuovere la compatibilità ambientale delle attività minerarie.

1. 1.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere contrario.

MASSIMO SCALIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della X Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Programmi quinquennali e attività sostitutive).

1. In conformità ai nuovi indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), per l'approvazione, l'aggiornamento dei programmi quinquennali relativi alle iniziative per la ricerca di base, per la ricerca operativa e per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

2. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, fissa gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendere da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici; delibera il programma speciale di promozione di nuove attività produttive nel quale sono indicate le iniziative imprenditoriali da attuare ed impartisce direttive all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) anche per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere nelle predette aree in favore degli operatori privati, delle cooperative e dei loro consorzi; approva progetti speciali di insediamento di nuove

attività produttive, presentati da soggetti pubblici o privati, anche congiuntamente, da ammettere in via prioritaria agli interventi di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41.

3. Il CIPI, altresì, ripartisce la autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 in modo che una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità complessive venga destinata agli interventi per le attività sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

*(Programmi quinquennali
e attività sostitutive).*

1. In conformità ai nuovi indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), per l'approvazione, l'aggiornamento dei programmi quinquennali relativi alle iniziative per la ricerca di base, per la ricerca operativa e per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

2. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni

interessate, fissa gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendersi da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici; delibera il programma speciale di promozione di nuove attività produttive nel quale sono indicate le iniziative imprenditoriali da attuare ed impartisce direttive all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere nelle predette aree in favore dei soggetti che intraprendono attività sostitutive ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

3. Il CIPI, altresì, ripartisce la autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 in modo che una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità complessive venga destinata agli interventi per le attività sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

Gli onorevoli Scalia e Andreis hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 aggiungere dopo le parole: Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le seguenti: e con il Ministro dell'ambiente.

2. 1.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

MASSIMO SCALIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della X Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Modifiche ed integrazioni alle vigenti norme per l'attuazione della politica mineraria).

1. All'articolo 9, primo comma, lettera a), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, la parola: « geominerari » è sostituita dalle seguenti: « geogiacimentologici, minerari, minerallurgici ».

2. All'articolo 10, terzo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi, nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data iniziale dell'attività di produzione ».

3. All'articolo 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le modalità di recupero dei pagamenti sospesi sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro ».

4. All'articolo 13, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sostituito dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, le parole: « di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64 ».

5. L'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è abrogato.

6. All'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE,

possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonché alle società titolari di concessioni minerarie in attività di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatistico e minero-minerallurgico;

b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilità;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria;

d) acquisizione di partecipazioni in attività di ricerca mineraria già iniziata.

2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero o quote di esse, già in attività di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in società che gestiscono prevalentemente attività minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalità della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale è stato concesso il finanziamento stesso.

3. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorità nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonché agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del CIPI con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche ».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

*(Modifiche ed integrazioni
alle vigenti norme
per l'attuazione della politica mineraria).*

1. All'articolo 9, primo comma, lettera a), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, la parola: « geominerari » è sostituita dalle seguenti: « geogiacimentologici, minerari, minerallurgici ».

2. All'articolo 10, terzo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi, nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data iniziale dell'attività di produzione ».

3. All'articolo 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le modalità di recupero dei pagamenti sospesi sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. ».

4. All'articolo 13, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sostituito dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, le parole: « di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64 ».

5. L'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è abrogato.

6. All'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonché alle società titolari di concessioni minerarie in attività di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatistico e minero-minerallurgico;

b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilità;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria;

d) acquisizione di partecipazioni in attività di ricerca mineraria già iniziata.

2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero o

quote di esse, già in attività di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in società che gestiscono prevalentemente attività minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalità della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale è stato concesso il finanziamento stesso.

3. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorità nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonché agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del CIPI con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche ».

7. All'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attività si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attività sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attività e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unità, da attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attività agricole.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 destinate alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere concesse fino al 50 per cento dell'investimento globale, e sino al limite del 75 per cento in caso di cumulo con le agevolazioni previste da altre leggi statali e da leggi regionali ».

8. Al primo comma dell'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, dopo il numero 11) è aggiunto il seguente:

« 12) di un dirigente superiore tecnico e di un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere ».

Gli onorevoli Scalia e Andreis hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 6, nella parte sostitutiva aggiungere infine il seguente comma:

3-bis. L'erogazione dei contributi e finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla produzione da parte dei richiedenti di appropriata documentazione che provi la compatibilità ambientale delle opere e lavori inerenti la ricerca e le coltivazioni che si intendono intraprendere o a cui si intenda partecipare correlata da atti ufficiali delle competenti autorità estere attestanti la suddetta compatibilità e la rispondenza dei progetti di ricerca e delle attività di coltivazione alla normativa di tutela ambientale ivi in vigore; in ogni caso l'ente, nell'espletamento delle attività per le quali è stata concessa l'agevolazione, è tenuto ad uniformarsi alla normativa italiana vigente in materia di ricerca, sicurezza del lavoro e tutela ambientale.

3. 1.

Al comma 6, nella parte in sostituzione del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 41 del 1989, aggiungere infine la seguente frase:

Nella concessione dei contributi è data priorità a quelle attività finalizzate al riassetto ed alla riqualificazione ambientale dei luoghi compromessi dalla preesistente attività mineraria.

3. 2.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. Alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, è aggiunto il seguente articolo:

« 8-bis. Le attività incidenti sul territorio necessarie alla ricerca di base ed alla ricerca operativa di cui ai precedenti ar-

ticoli devono essere svolte nel rispetto dell'ambiente.

I titolari di permessi di ricerca in sede di convenzioni si obbligano al ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dai lavori nonché al risarcimento a titolo oggettivo di ogni danno causato all'ambiente nell'ambito delle attività di ricerca.

Qualora l'esecuzione di opere necessarie alla ricerca di base ed operativa insistano su aree facenti parte di parchi nazionali o regionali, riserve o zone comunque protette ai sensi della vigente normativa in materia ambientale le convenzioni ed il rilascio di permessi debbono essere assistiti da atto di assenso adottato dall'ente gestore dell'area interessata nonché da parere favorevole della regione e dei comuni nel cui territorio ricadono i lavori previsti dai programmi ».

3. 3.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-quater. All'articolo 9, quinto comma della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, è aggiunta la seguente frase: « e la compatibilità ambientale degli interventi ».

3. 4.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-ter. All'articolo 9, terzo comma della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, in quarta riga dopo l'Ente nazionale idrocarburi sono aggiunte le seguenti parole: « o altri soggetti pubblici e privati aventi specifica competenza ».

3. 5.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati in ragione dell'esigenza di approvare la normativa nel testo del Senato.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

MASSIMO SCALIA. Come preannunciato, ritiro tutti gli emendamenti, riservandomi di presentare un ordine del giorno che recepisca i contenuti degli stessi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della X Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(*Modifiche alla procedura di gestione delle agevolazioni*).

1. Le variazioni dei programmi di investimento, ammessi ai contributi di cui agli articoli 12 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e di cui all'articolo 7 della presente legge, che non mutino gli obiettivi dei programmi e che non comportino aumenti della spesa complessiva, sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more delle verifiche e dei controlli sulle spese per l'erogazione dei contributi, su domanda delle società e previa presentazione di apposita fideiussione, può liquidare fino all'80 per cento dei contributi concessi ai sensi degli articoli 9, 14 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, nonché degli articoli 6 e 7 della presente legge e previo recupero delle anticipazioni già erogate.

3. Al fine dell'erogazione dei contributi previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752,

da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, nonché dagli articoli 6 e 7 della presente legge, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

4. Le somme che i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire in applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, e della presente legge, affluiscono su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione della politica mineraria. La riassegnazione ai capitoli di spesa è disposta con decreto del Ministro del tesoro.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per l'espletamento degli specifici compiti previsti dagli articoli 6 e 7 della presente legge, richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente entro il numero massimo di cinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione dello Stato o dell'ente di appartenenza.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(*Modifiche alla procedura di gestione delle agevolazioni*).

1. Le variazioni dei programmi di investimento, ammessi ai contributi di cui agli articoli 12 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge e di cui all'articolo 9 della presente legge, che non mutino gli obiettivi

dei programmi e che non comportino aumenti della spesa complessiva, sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more delle verifiche e dei controlli sulle spese per l'erogazione dei contributi, su domanda delle società e previa presentazione di apposita fideiussione, può liquidare fino all'80 per cento dei contributi concessi ai sensi degli articoli 9, 14 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge nonché degli articoli 7 e 9 della presente legge e previo recupero delle anticipazioni già erogate.

3. Al fine dell'erogazione dei contributi previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, nonché dagli articoli 7 e 9 della presente legge, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

4. Le somme che i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire in applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, e della presente legge, affluiscono su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione della politica mineraria. La riassegnazione ai capitoli di spesa è disposta con decreto del Ministro del tesoro.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per l'espletamento degli specifici compiti previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge, richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente entro il

numero massimo di cinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione dello Stato o dell'ente di appartenenza.

6. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa notifica del progetto di intervento alla Commissione delle Comunità europee emana i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge e di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge, entro sessanta giorni dalla delibera del CIPI.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della X Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Ricerca di base).

1. Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca di base, di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

(Ricerca di base).

1. Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca di base, di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984,

n. 246, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989, di lire 5 miliardi per l'anno 1990 e di lire 6 miliardi per l'anno 1991.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della X Commissione del Senato.

(È approvato).

La X Commissione del Senato ha introdotto il seguente articolo 6:

ART. 6.

(Ricerca e sviluppo).

1. Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonché dall'articolo 3 della presente legge, già avviate e per l'avvio di nuove iniziative anche sulla base dei risultati della ricerca di base, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

(Interventi di sostegno alle attività minerarie).

1. Per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, per la concessione dei contributi previsti dal comma 2 del presente articolo nonché per l'attuazione delle iniziative sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1989.

La ripartizione della predetta disponibilità tra le tre tipologie di intervento è effettuata con delibera del CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

2. Nell'ambito delle direttive fissate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge ai concessionari di unità minerarie riconosciute di valore strategico o sociale che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità di gestione o piani di riconversione nelle attività sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, possono essere concessi, per il periodo di mantenimento in fase produttiva della miniera, contributi in conto capitale nella misura massima del costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, la preparazione e la valorizzazione del minerale e, comunque, non superiori alle perdite di gestione determinate con esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote di ammortamento rapportate all'effettivo utilizzo delle immobilizzazioni ai fini della produzione.

3. I programmi di ristrutturazione sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la regione interessata ed il Consiglio superiore delle miniere, con delibera del CIPI che indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

4. Il contributo è concesso annualmente, sulla base del conto economico previsionale, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. L'erogazione del contributo, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera, è effettuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione

tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246.

5. A richiesta degli interessati il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione per un ammontare pari all'anticipazione maggiorata del 15 per cento. Ove in sede di liquidazione il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto, sulla somma dell'anticipazione da recuperare si applica un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione dell'anticipazione stessa maggiorato di due punti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi e delle anticipazioni.

6. I residui del capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, per un ammontare non superiore a lire 50 miliardi, in conto residui al capitolo 7902 del medesimo stato di previsione e possono essere utilizzati per gli interventi e le iniziative di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.

La X Commissione del Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 6, è divenuto articolo 7:

ART. 7.

(Interventi di sostegno alle attività minerarie).

1. Per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre

1987, n. 399, per la concessione dei contributi previsti dal comma 2 del presente articolo nonché per l'attuazione delle iniziative sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1989, di lire 43 miliardi per l'anno 1990 e di lire 64 miliardi per l'anno 1991. La ripartizione della predetta disponibilità tra le tre tipologie di intervento è effettuata con delibera del CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

2. Nell'ambito delle direttive fissate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge ai concessionari di unità minerarie riconosciute di valore strategico o sociale che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità di gestione o piani di riconversione nelle attività sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, possono essere concessi, per il periodo di mantenimento in fase produttiva della miniera, contributi in conto capitale nella misura massima del costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, la preparazione e la valorizzazione del minerale e, comunque, non superiori alle perdite di gestione determinate con esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote di ammortamento rapportate all'effettivo utilizzo delle immobilizzazioni ai fini della produzione.

3. I programmi di ristrutturazione sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la regione interessata ed il Consiglio superiore delle miniere, con delibera del CIPI che indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

4. Il contributo è concesso annualmente, sulla base del conto economico previsionale, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

nato, di concerto con il Ministro del tesoro. L'erogazione del contributo, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera, è effettuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246.

5. A richiesta degli interessati il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fidejussione per un ammontare pari all'anticipazione maggiorata del 15 per cento. Ove in sede di liquidazione il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto, sulla somma dell'anticipazione da recuperare si applica un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione dell'anticipazione stessa maggiorato di due punti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi e delle anticipazioni.

6. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1991, ai lavoratori dipendenti delle unità minerarie localizzate nei bacini minerari di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, può essere concesso, a carico del bilancio dello Stato, il beneficio del pensionamento anticipato alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modifiche e integrazioni.

7. I residui del capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, per un ammontare non superiore a lire 50 miliardi, in conto residui al capitolo 7902 del medesimo stato di previsione e possono essere utilizzati per gli

interventi e le iniziative di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della X Commissione del Senato.

(È approvato).

La X Commissione del Senato ha introdotto il seguente articolo 8:

ART. 8.

(Attività all'estero).

1. Per gli interventi di cui all'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e modificato dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi per l'anno 1991.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Norme per la tutela dell'ambiente).

1. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o di coltivazione. Per anticipare l'attuazione dei progetti di riassetto ambientale, nel corso dei lavori di ricerca o di coltivazione, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 20 per cento del costo complessivo dei progetti stessi. Il contributo è cumulabile, nei limiti fissati dal CIPE, con analoghi interventi previsti

da leggi statali e regionali o da organismi comunitari.

2. Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa valutazione della validità del progetto da parte di una commissione tecnica composta da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale delle miniere — da tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro dell'ambiente, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce i requisiti dei progetti di riassetto ambientale ammissibili a contributo, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'esecuzione degli stessi.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1989.

5. Nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi agli interventi agevolati previsti in materia dalle leggi nazionali. Per promuovere l'attuazione di tali programmi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere contributi agli enti locali interessati per studi o progettazioni di piani di fattibilità, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Gli stessi programmi possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, limitatamente alle opere strettamente finalizzate a creare nuova occupazione stabile.

La X Commissione del Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito

dell'introduzione dei nuovi articoli 6 e 8, è divenuto articolo 9:

ART. 9.

(Norme per la tutela dell'ambiente).

1. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i titolari di permessi di ricerca o di concessione di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o di coltivazione e ad essi possono essere concessi, nelle aree del Centro-Nord, contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento del costo complessivo dei progetti di riassetto. Sono concessi nella misura massima del 20 per cento del costo complessivo dei progetti i contributi destinati alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attività agricole.

2. Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa valutazione della validità del progetto da parte di una commissione tecnica composta da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale delle miniere — da tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro dell'ambiente, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce i requisiti dei progetti di riassetto ambientale ammissibili a contributo, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'esecuzione degli stessi.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di

lire 2 miliardi per l'anno 1989, di lire 2 miliardi per l'anno 1990 e di lire 3 miliardi per l'anno 1991.

5. Nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi agli interventi agevolati previsti in materia dalle leggi nazionali. Per promuovere l'attuazione di tali programmi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere contributi agli enti locali interessati per studi o progettazioni di piani di fattibilità, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Gli stessi programmi possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, limitatamente alle opere strettamente finalizzate a creare nuova occupazione stabile.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della X Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(Progetti di formazione e di riqualificazione professionale).

1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori minerari, fino al 31 dicembre 1990 i titolari delle concessioni di coltivazione nonché gli enti e le imprese coinvolti nei piani di riconversione nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e

di riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le imprese sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.

La X Commissione del Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dei nuovi articoli 6 e 8, è divenuto articolo 10:

ART. 10.

(Progetti di formazione e di riqualificazione professionale).

1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori minerari, fino al 31 dicembre 1990 i titolari delle concessioni di coltivazione nonché gli enti e le imprese coinvolti nei piani di riconversione nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e di riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le imprese sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della X Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 9, che a seguito dell'introduzione dei nuovi articoli 6 e 8 è divenuto articolo 11, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

(Norme sulla contitolarità).

1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere intestati a più soggetti, persone fisiche o giuridiche italiane, degli altri Stati membri della Comunità economica europea e dei Paesi terzi che praticino condizioni di reciprocità nei confronti delle persone fisiche e giuridiche italiane, a condizione che:

a) dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica;

b) possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste.

2. I contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.

3. Il rappresentante unico di cui al comma 2, oltre ai requisiti prescritti dal comma 1, deve essere in possesso di par-

ticolare qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica che il rappresentante unico possieda i requisiti previsti dal comma 3.

5. A ciascun contitolare della concessione di coltivazione spetta una parte dei prodotti dell'attività estrattiva in ragione della rispettiva quota, salva diversa pattuizione tra i contitolari.

6. I costi, le spese e gli oneri derivanti dall'attività estrattiva gravano direttamente, in ragione della rispettiva quota, sui contitolari, salva la loro responsabilità solidale.

7. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 da parte di uno o più contitolari o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del titolo minerario se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote dei soggetti venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.

8. La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso o della concessione.

9. I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire cinque milioni.

10. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla sia tra le parti che nei confronti dell'amministrazione, salva la potestà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare decaduto il titolare del permesso o della concessione.

La X Commissione del Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dei nuovi articoli 6 e 8, è divenuto articolo 12:

ART. 12.

(Norme sulla contitolarità).

1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere intestati a più soggetti, persone fisiche o giuridiche italiane, degli altri Stati mem-

bri della Comunità economica europea e dei Paesi terzi che praticino condizioni di reciprocità nei confronti delle persone fisiche e giuridiche italiane, a condizione che:

a) dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica;

b) possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste.

2. I contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.

3. Il rappresentante unico di cui al comma 2, oltre ai requisiti prescritti dal comma 1, deve essere in possesso di particolare qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica che il rappresentante unico possieda i requisiti previsti dal comma 3.

5. Ciascuno dei contitolari di una concessione di coltivazione ha diritto ad acquisire direttamente la proprietà di una parte dei prodotti dell'attività estrattiva da determinarsi d'accordo tra i contitolari stessi, con le modalità tra essi concordate. In assenza di accordo espresso, la parte di proprietà di ciascun contitolare corrisponde al valore della rispettiva quota.

6. I costi, le spese e gli oneri derivanti dall'attività estrattiva, anche se sostenuti dal rappresentante unico di cui al comma 2 sulla base di un mandato senza rappresentanza, gravano direttamente, in ragione della rispettiva quota, sui contitolari, salva la loro responsabilità solidale.

7. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 da parte di uno o più contitolari o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del titolo minerario se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote dei soggetti venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.

8. La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso o della concessione.

9. I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire cinque milioni.

10. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla sia tra le parti che nei confronti dell'amministrazione, salva la potestà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare decaduto il titolare del permesso o della concessione.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della X Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Politica mineraria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La X Commissione del Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito dell'introduzione dei nuovi articoli 6 e 8, è divenuto articolo 13:

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi

per l'anno 1989, a lire 50 miliardi per l'anno 1990 e a lire 148 miliardi per l'anno 1991 si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Politica mineraria »;

b) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1990 e a lire 148 miliardi per l'anno 1991 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Politica mineraria ».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 7, comma 6, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1990 e in lire 3 miliardi per l'anno 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Pro-ruga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio ». Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della X Commissione del Senato.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Il relatore ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera dei deputati

in occasione dell'esame del provvedimento sulla politica mineraria, visto il

parere della Commissione bilancio in ordine alla opportunità che venga chiarita la portata finanziaria dell'articolo 7, comma 6,

impegna il Governo

a dare attuazione alla norma anzidetta nel senso che i prepensionamenti previsti dall'articolo 7 dovranno essere effettuati entro i limiti degli stanziamenti all'uopo preordinati dall'articolo 13.

0/3435-3534-B/1.

Gli onorevoli Scalia e Andreis hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera dei deputati all'atto dell'approvazione del progetto di legge n. 3435-3534-B

impegna il Governo a:

a) che il Ministro dell'ambiente sia interessato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'attuazione della presente legge;

b) che nell'erogazione dei contributi e finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sia prodotta da parte dei richiedenti un'appropriata documentazione che provi la compatibilità ambientale delle opere e lavori inerenti la ricerca e le coltivazioni che si intendono intraprendere o a cui si intenda partecipare e tale documentazione sia correlata da atti ufficiali delle competenti autorità estere attestanti la suddetta compatibilità e la rispondenza dei progetti di ricerca e delle attività di coltivazione alla normativa di tutela ambientale ivi in vigore; in ogni caso l'ente, nell'espletamento delle attività per le quali è stata concessa l'agevolazione, è tenuto ad uniformarsi alla normativa italiana vigente in materia di ricerca, sicurezza del lavoro e tutela ambientale;

c) che nella concessione dei contributi sia data priorità a quelle attività finalizzate al riassetto ed alla riqualificazione ambientale dei luoghi compromessi dalla preesistente attività mineraria;

d) che le attività incidenti sul territorio necessarie alla ricerca di base ed alla

ricerca operativa di cui ai precedenti articoli siano svolte nel rispetto dell'ambiente. I titolari di permessi di ricerca in sede di convenzione provvedano al ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dai lavori. Le convenzioni per l'esecuzione di opere necessarie alla ricerca di base ed operativa, che insistano su aree facenti parte di parchi nazionali o regionali, riserve o zone comunque protette ai sensi della vigente normativa in materia ambientale, siano assistite da atto di assenso adottato dall'ente gestore dell'area interessata nonché da parere favorevole della regione e dei comuni nel cui territorio ricadono i lavori previsti dai programmi.

0/3435-3534-B/ X/2.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Accolgo l'ordine del giorno del relatore ed invito il deputato Scalia a sopprimere il punto a) del suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Corsi, insiste per la votazione ?

UMBERTO CORSI, *Relatore*. No, signor presidente.

MASSIMO SCALIA. Accolgo l'invito del rappresentante del Governo e sopprimo il punto a) dell'ordine del giorno di cui sono firmatario.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno riformulato dal deputato Scalia.

PRESIDENTE. Onorevole Scalia, insiste per la votazione ?

MASSIMO SCALIA. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Il disegno e la proposta di legge saranno votati a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno e la proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione):

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposta di legge Cherchi ed altri: « Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria » (*Approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificati dalla X Commissione permanente del Senato*) (3435-3534-B).

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Balestracci, Bianchini, Bortolami, Bruni Francesco, Cavagna, Cellini, Cherchi, Civita, Corsi, Donazzon, Fian-drotti, Fornasari, Francese, Grassi, Mam-mone, Minozzi, Napoli, Orsenigo, Perrone, Prandini, Righi, Rojch, Soddu, Strada e Viscardi.

Si sono astenuti: Scalia.

La seduta termina alle 18,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 6 agosto 1990.